

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1850/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1851/2003 della Commissione, del 17 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi <sup>(1)</sup>** ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1853/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento ..... 15

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2003/749/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2003, relativa a un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria in Belgio nel 2003 [notificata con il numero C(2003) 3559]** ..... 19

2003/750/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2003, che modifica la decisione 88/234/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito [notificata con il numero C(2003) 3798]** ..... 24

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 ottobre 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	74,1
	060	60,3
	064	88,6
	096	51,1
	204	77,6
	999	70,3
0707 00 05	052	114,2
	999	114,2
0709 90 70	052	91,1
	999	91,1
0805 50 10	052	90,8
	388	102,8
	524	91,8
	528	56,3
	999	85,4
0806 10 10	052	101,7
	400	194,0
	508	318,5
	999	204,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,7
	096	41,3
	388	87,6
	400	74,8
	404	80,0
	720	68,7
	800	164,8
	804	104,3
	999	82,5
0808 20 50	052	84,7
	060	44,5
	064	60,3
	999	63,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 ottobre 2003**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modifiche dell'allegato al regolamento (CEE) n. 574/72, conformemente alla procedura da esso prevista.
- (2) Le modifiche proposte derivano da decisioni adottate dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità responsabili per l'attuazione della legislazione di sicurezza sociale in conformità con il diritto comunitario.

- (3) È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati da 1 a 4 e gli allegati 6, 9 e 10 al regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati secondo quanto previsto nell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2003.

*Per la Commissione*  
Anna DIAMANTOPOULOU  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

1. L'allegato 1 è modificato come segue:
  - a) La sezione «B. DANIMARCA» è modificata come segue:
    - i) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Beskæftigelsesministeriet (ministero dell'Occupazione), København.»
    - ii) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), København.»
  - b) La sezione «C. GERMANIA» è sostituita dalla seguente:

«Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministero federale della Salute e della sicurezza sociale), Bonn.»
  - c) La sezione «G. IRLANDA» è sostituita dalla seguente:

«G. IRLANDA

    1. Minister for Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia), Dublino.
    2. Minister for Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia), Dublino.»
  - d) La sezione «H. ITALIA» è sostituita dalla seguente:
    1. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Roma.
    2. Ministero della Salute, Roma.
    3. Ministero della Giustizia, Roma.
    4. Ministero dell'Economia e delle finanze, Roma»
  - e) La sezione «O. REGNO UNITO» è modificata come segue:
    - i) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Secretary of State for Work and Pensions (ministro del Lavoro e delle pensioni), Londra.»
    - ii) Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast;

Department of Health, Social Services and Public Safety (ministero della Salute, dei servizi sociali e della sicurezza pubblica), Belfast.»
2. L'allegato 2 è modificato come segue:
  - a) La sezione «B. DANIMARCA» è modificata come segue:
    - i) La lettera a) è sostituita dalla seguente:
      - «a) Malattia e maternità:
        - i) Prestazioni in natura:
          - 1) In generale:

La competente amtskommune (amministrazione distrettuale). A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (autorità municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (autorità locale). Per le cure ospedaliere a Copenaghen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (associazione degli istituti ospedalieri).
          - 2) Per i richiedenti e titolari di pensioni e i loro familiari residenti in un altro Stato membro, vedi le disposizioni del titolo III, capitolo 1, sezioni 4 e 5 del regolamento e gli articoli da 28 a 30 del regolamento di attuazione:

Den Sociale Sikringsstyrelse (amministrazione della sicurezza sociale), Copenaghen.
        - ii) Prestazioni in denaro:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.»
      - ii) La lettera b), punto ii), è sostituita dalla seguente:
        - «ii) Prestazioni di riabilitazione:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.»
      - iii) La lettera d), punto ii), è sostituita dalla seguente:
        - «ii) Sussidi giornalieri:

amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.»

- iv) Le lettere e), f) e g), sono sostituite dalle seguenti:
- «e) Assegni in caso di decesso:
    - i) Assicurati residenti in Danimarca:  
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario. A Copenaghen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale);
    - ii) beneficiari residenti in un altro Stato membro (cfr. titolo III, capitolo 5, del regolamento e articoli 78 e 79 del regolamento d'attuazione):  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.
  - f) Disoccupazione:  
Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro) Copenaghen.
  - g) Prestazioni familiari (assegni familiari):  
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.»
- b) La sezione «C. GERMANIA» è modificata come segue:
- i) Il punto 2, lettera a), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente:  
«— Se l'interessato risiede in Grecia o è un cittadino greco residente nel territorio di uno Stato non membro:  
Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.»
  - ii) Il punto 2, lettera a), punto iii), è sostituito dal seguente:  
«iii) Se un contributo è stato versato all'assicurazione pensioni dei lavoratori delle miniere:  
Bundeskknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum.»
  - iii) Il punto 2, lettera b), punto i), settimo trattino, è sostituito dal seguente:  
«— Se l'ultimo contributo in virtù della legislazione di un altro Stato membro è stato versato a un'istituzione di assicurazione pensioni ellenica:  
Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.»
  - iv) Il punto 2, lettera b), punto iii), è sostituito dal seguente:  
«iii) Se un contributo è stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere:  
Bundeskknappschaft (Fondo assicurativo federale per i minatori), Bochum.»
- c) La sezione «G. IRLANDA» è modificata come segue:
- i) Al punto 1 le parole: «Eastern Health Board, Dublin 8» sono sostituite dalle parole: «Eastern Regional Health Authority, Dublin 20»
  - ii) Il punto 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Prestazioni in denaro
    - a) Prestazioni di disoccupazione:  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia.
    - b) Vecchiaia e decesso (pensioni):  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia.
    - c) Prestazioni familiari:  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia.
    - d) Prestazioni di invalidità e di maternità:  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia.
    - e) Altre prestazioni in denaro:  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia.»
- d) La sezione «H. ITALIA» è modificata come segue:
- i) Viene inserito il seguente punto 3 B, lettera d):  
«d) per gli infermieri, gli assistenti sanitari, le vigilatrici d'infanzia:  
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);»

- ii) Il punto 3 B da lettera e) a g) è sostituito dal seguente:
- «e) per gli ingegneri e gli architetti:  
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;
  - f) per i geometri:  
Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti;
  - g) per i procuratori e gli avvocati:  
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.»
- iii) Il punto 3 B, lettera l), è sostituito dal seguente:
- «l) per gli agenti doganali:  
Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC).»
- iv) Al punto 3 B sono aggiunti le lettere da m) a q) seguenti:
- «m) per i biologi:  
Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
  - n) per gli addetti e gli impiegati in agricoltura:  
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura;
  - o) per gli agenti e i rappresentanti di commercio:  
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;
  - p) per i periti industriali:  
Ente nazionale di previdenza dei periti industriali;
  - q) per gli attuari, i chimici, gli agronomi, i forestali e i geologi:  
Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi.»
- e) La sezione «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:
- i) Il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
    - «b) prestazioni in denaro:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»
  - ii) Il punto 2, lettera a), punto i), è sostituito dal seguente:
    - «i) per i lavoratori dipendenti:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»
  - iii) Il punto 2, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:
    - «ii) per i lavoratori autonomi:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»
  - iv) Il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente:
    - «b) altri casi:  
per i lavoratori dipendenti e autonomi:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»
  - v) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
    - «4. Disoccupazione:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»

vi) Il punto 6, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) Se la prestazione è versata con effetto a decorrere dal 30 giugno 1967:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»

f) La sezione «O. REGNO UNITO» è modificata come segue:

i) Il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Prestazioni in denaro (eccettuati gli assegni familiari):

- Gran Bretagna: Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), Londra.
- Irlanda del Nord: Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Belfast.
- Gibilterra: Principal Secretary, Social Affairs (Primo Segretario agli Affari sociali), Gibilterra.»

ii) È aggiunto il seguente punto 3:

«3. Prestazioni familiari:

- Gran Bretagna:  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari), Newcastle upon Tyne,  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Preston.
- Irlanda del Nord:  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Belfast,  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell'Irlanda del Nord), Belfast.
- Gibilterra: Principal Secretary, Social Affairs (Primo Segretario agli Affari sociali), Gibilterra.»

3. L'allegato 3 è modificato come segue:

a) Nella sezione «B. DANIMARCA» la parte I è modificata come segue:

i) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) malattia e maternità:

per l'applicazione degli articoli 17, 18, 22, 25, 28, 29 e 30 del regolamento d'attuazione:  
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.»

ii) La lettera d), punto ii), è sostituita dalla seguente:

«ii) Per l'applicazione dell'articolo 61 del regolamento d'attuazione:  
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.»

iii) La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) assegni in caso di decesso:

ai fini dell'applicazione dell'articolo 78 del regolamento d'attuazione:  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenhagen.»

b) Nella sezione «B. DANIMARCA» la parte II è modificata come segue:

i) La lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Malattia e maternità:

i) per l'applicazione degli articoli 19 bis, 20, 21, e 31 del regolamento d'attuazione:

L'amtskommune competente (amministrazione distrettuale). A Copenhagen: Borgerrepræsentationen (amministrazione municipale). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (amministrazione locale). Per le cure ospedaliere a Copenhagen o a Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (cooperativa degli istituti ospedalieri);

ii) per l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento d'attuazione:

i) amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.»

ii) La lettera b), punto ii), è sostituita dalla seguente:

«ii) per l'applicazione dell'articolo 64 del regolamento d'attuazione:  
amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.»

- c) La sezione «C. GERMANIA» è modificata come segue:  
Il punto 3, lettera a), punto viii), è sostituito dal seguente:  
«viii) relazioni con la Grecia:  
Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.»
- d) La sezione «G. IRLANDA» è modificata come segue:  
i) Al punto 1. Prestazioni in natura: il seguente testo: «Eastern Health Board, Dublin» è sostituito dal seguente testo:  
«Eastern Regional Health Authority, Dublin 20,»  
ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Prestazioni in denaro:  
a) Prestazioni di disoccupazione:  
Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)  
b) Vecchiaia e decesso (pensioni):  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia  
c) Prestazioni familiari:  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia  
d) Prestazioni di invalidità e di maternità:  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia  
e) Altre prestazioni in denaro:  
Ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia.»
- e) La sezione «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:  
i) Il punto 1, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:  
«ii) istituzioni del luogo di residenza:  
Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Associazione di mutua assicurazione malattia), Utrecht.»  
ii) Il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:  
«b) prestazioni in denaro:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)»  
iii) Il punto 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Invalidità:  
a) quando l'interessato è anche titolare di un diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione olandese, al di fuori dell'applicazione del regolamento:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)  
b) in tutti gli altri casi:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam)»  
iv) Il punto 4 è sostituito dal seguente:  
«4. Disoccupazione:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»
- f) La sezione «O. REGNO UNITO» è modificata come segue:  
i) Il punto 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Prestazioni in denaro (eccettuate le prestazioni familiari):  
— Gran Bretagna:  
Department for Work and Pensions, The Pension Service (ministero del Lavoro e delle pensioni, Servizio delle pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1 BA.

— Irlanda del Nord:

Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all'estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ.

— Gibilterra: Department of Social Services (ministero dei Servizi sociali), 23 Mackintosh Square, Gibraltar»

ii) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Prestazioni familiari:

per l'applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento:

— Gran Bretagna:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari) of Great Britain, Newcastle upon Tyne, NE88 1 AA.

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Preston, PR1 0SB.

— Irlanda del Nord:

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF.

Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell'Irlanda del Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW.

— Gibilterra: Department of Social Services (ministero dei Servizi sociali), 23 Mackintosh Square, Gibraltar»

4. L'allegato 4 è modificato come segue:

a) La sezione «B. DANIMARCA» è modificata come segue:

i) Il punto 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«1. a) Prestazioni in denaro di malattia, di maternità e di nascita:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenhagen.»

ii) I punti da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Assegni in caso di decesso:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenhagen.

7. Pensioni in virtù della "loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)" (legge sulle pensioni complementari per i lavoratori dipendenti):

Den Sociale Sikringsstyrelse (Istituzione di sicurezza sociale), Copenhagen.

8. Prestazioni di disoccupazione:

Arbejdsdirektoratet (Direzione del Lavoro), Copenhagen.»

b) La sezione «C. GERMANIA» è modificata come segue:

il punto 3, lettera b), punto iv), è sostituito dal seguente:

«iv) rapporti con la Grecia:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Baden-Württemberg), Karlsruhe.»

c) La sezione «G. IRLANDA» è sostituita dalla seguente:

«G. IRLANDA

1. Prestazioni in natura:

Department of Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia).

2. Prestazioni in denaro:

a) vecchiaia e decesso (pensioni):

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)

b) Prestazioni familiari:

Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia).

- c) Prestazioni di invalidità e di maternità:  
Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia)
- d) Altre prestazioni in denaro:  
Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia).»
- d) La sezione «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:  
il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
- «b) prestazioni in denaro:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»
- e) La sezione «O. REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:
- «O. REGNO UNITO
- Gran Bretagna:
- a) contributi e prestazioni in natura per lavoratori distaccati:  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;
- b) altre questioni:  
Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA.
- Irlanda del Nord:
- a) contributi e prestazioni in natura per i lavoratori distaccati:  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;
- b) altre questioni:  
Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all'estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ.
- Gibilterra:  
Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA»
5. L'allegato 6 è modificato come segue:  
La sezione «C. GERMANIA» è modificata come segue:
- a) al punto 4, lettera a), la parola «Grecia» è soppressa;
- b) al punto 4, lettera b), la parola «Grecia» è inserita dopo la parola «Belgio»
6. L'allegato 9 è modificato come segue:  
La sezione «G. IRLANDA» è sostituita dalla seguente:
- «G. IRLANDA
- Il costo annuo medio delle prestazioni in natura sarà calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura (servizi sanitari) fornite dagli Health Boards/Authority menzionati all'allegato 2, in conformità con le disposizioni degli Health Acts dal 1947 al 1970.»
7. L'allegato 10 è modificato come segue:
- a) La sezione «B. DANIMARCA» è modificata come segue:
- i) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, dell'articolo 12 bis, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento d'attuazione:  
Den Sociale Sikringsstyrelse (Direzione della sicurezza sociale) Copenhagen.
- Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenhagen.»

- ii) (I punti 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
- «4. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, e dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
l'amministrazione del comune nel quale risiede il beneficiario.
  - 5. Per l'applicazione degli articoli 80, paragrafo 2, 81 e 84, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
L'ultimo fondo di assicurazione contro la disoccupazione di cui il beneficiario è stato membro; se non è mai stato membro di un fondo di assicurazione contro la disoccupazione: Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen.
  - 6. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:
    - a) rimborso in virtù dell'articolo 36 e dell'articolo 63 del regolamento:  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen;
    - b) rimborsi in virtù dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento:  
Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen.»
- iii) Il punto 7, lettera a), è sostituito dal seguente:
- «a) prestazioni in virtù dei capitoli 1 e 5 del titolo III del regolamento:  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministero degli Affari interni e della salute), Copenaghen.»
- iv) Il punto 7, lettera d), è sostituito dal seguente:
- «d) prestazioni in virtù del capitolo 6 del titolo III del regolamento:  
Arbejdsdirektoratet (Direzione del lavoro), Copenaghen.»
- b) La sezione «G. IRLANDA» è sostituita dalla seguente:
- «G. IRLANDA
- 1. Per l'applicazione degli articoli 14 *quater* e 17 del regolamento, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 1, dell'articolo 12 *bis*, dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2, e dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia).
  - 2. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81 e dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia).
  - 3. a) Per l'applicazione dell'articolo 36 e dell'articolo 63 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
Department of Health and Children (ministero della Sanità e dell'infanzia);
  - b) per l'applicazione dell'articolo 70 del regolamento e dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia).
  - 4. a) Per l'applicazione dell'articolo 110 del regolamento d'attuazione per le prestazioni in denaro):  
Department of Social and Family Affairs (ministero degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia);
  - b) per l'applicazione dell'articolo 110 (per le prestazioni in natura) e 113, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
Eastern Regional Health Authority, Dublin 20,  
Midland Health Board, Tullamore, County Offaly,  
Mid-Western Health Board Limerick,  
North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, County Meath,  
North-Western Health Board, Manorhamilton, County Leitrim,  
South Eastern Health Board, Kilkenny,  
Southern Health Board, Cork,  
Western Health Board, Galway.»

- c) La sezione «J. PAESI BASSI» è modificata come segue:
- i) Il punto 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Per l'applicazione dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento d'attuazione:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»
  - ii) Il punto 4, lettera b), è sostituito dal seguente:  
«b) rimborsi di cui all'articolo 70 del regolamento:  
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Istituzione dell'amministrazione per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti, Amsterdam).»
- d) La sezione «O. REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:
- «O. REGNO UNITO
1. Per l'applicazione degli articoli 14 *quater*, 14 *quinqüies*, paragrafo 3, e 17 del regolamento e degli articoli 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 1, 11 *bis*, paragrafo 1, 12 *bis*, 13, paragrafi 2 e 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3, e degli articoli 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2, e 109 del regolamento d'attuazione:  
Gran Bretagna:  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ.  
Irlanda del Nord:  
Department for Social Development (Ministero dello sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all'estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ.  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Centre for Non Residents (Centro per i non residenti), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE 98 1ZZ.
  2. Per l'applicazione degli articoli 36 e 63 del regolamento e degli articoli 8, 38, paragrafo 1, 70, paragrafo 1, 91, paragrafo 2, 102, paragrafo 2, 110 e 113, paragrafo 2 del regolamento d'attuazione:  
Gran Bretagna:  
Department for Work and Pensions (ministero del Lavoro e delle pensioni), The Pension Service (Servizio pensioni), International Pension Centre (Centro pensioni internazionali), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA.  
Irlanda del Nord:  
Department for Social Development (ministero dello Sviluppo sociale), Northern Ireland Social Security Agency (Agenzia della sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord), Network Support Branch (Servizio di sostegno alla rete), Overseas Benefits Unit (Unità delle prestazioni all'estero), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ.
  3. Per l'applicazione degli articoli 85, paragrafo 2, 86, paragrafo 2, e 89, paragrafo 1, del regolamento d'attuazione:  
Gran Bretagna:  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (Ufficio per le prestazioni familiari) of Great Britain, Newcastle upon Tyne, NE88 1AA.  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Preston, PR1 0SB.  
Irlanda del Nord:  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Tax Credit Office (Ufficio crediti d'imposta), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF.  
Inland Revenue (Amministrazione fiscale), Child Benefit Office (NI) (Ufficio per le prestazioni familiari dell'Irlanda del Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW»
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 ottobre 2003**  
**che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1847/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, e in particolare gli articoli 3 e 9,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prevede che gli Stati membri vietino la messa in circolazione degli additivi se non è stata rilasciata un'autorizzazione comunitaria.
- (2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte I dell'allegato C della direttiva 70/524/CEE, tra i quali figurano i coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose, può essere concessa un'autorizzazione collegata alla persona responsabile della loro messa in circolazione. Tale autorizzazione può essere data per un periodo di dieci anni se sono soddisfatte tutte le condizioni pertinenti stabilite dalla direttiva.
- (3) L'esame della domanda di autorizzazione per dieci anni riguardante il preparato coccidiostatico «Sacox 120 microgranulato» mostra che le condizioni pertinenti della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.

Il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha espresso parere favorevole quanto alla sicurezza e agli effetti positivi del preparato coccidiostatico appartenente al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» per le pollastre destinate alla produzione di uova.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2003.

- (4) Di conseguenza, detto preparato coccidiostatico «Sacox 120 microgranulato» va autorizzato per un periodo di dieci anni e incluso nell'elenco degli additivi autorizzati collegati alla persona responsabile della loro messa in circolazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 70/524/CEE.
- (5) L'esame della domanda mostra che occorrono certe procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo «Sacox 120 microgranulato». Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(3)</sup>.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per il ciclo alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'additivo «Sacox 120 microgranulato» appartenente al gruppo «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose» e descritto nell'allegato può essere usato nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite dall'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 269 del 21.10.2003, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

## ALLEGATO

Numero di matricola dell'additivo	Nome e numero di matricola della persona responsabile della messa in circolazione dell'additivo	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Contenuto minimo	Contenuto massimo	Altre disposizioni	Periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo			
<b>«Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose»</b>									
E766	Intervet International bv	Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microgranulato)	<p><b>Composizione dell'additivo:</b> Salinomicina sodica: <math>\geq 120</math> g/kg Diossido di silicio: 10-100 g/kg Carbonato di calcio: 350-700 g/kg</p> <p><b>Sostanza attiva:</b> Salinomicina sodica, <math>C_{42}H_{69}O_{11}Na</math>, Numero CAS: 53003-10-4, sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di <i>Streptomyces albus</i> (DSM 12217)</p> <p>Impurezze associate: &lt; 42 mg di elaiofilina/kg di salinomicina sodica &lt; 40 g di 17-epi-20-desossisalinoicina/kg di salinomicina sodica</p>	Pollastre destinate alla produzione di uova	12 settimane	50	50	Indicare nelle istruzioni per l'uso: "Pericoloso per equini e tacchini" "Mangime contenente uno ionoforo: l'uso simultaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato"	11.11.2013»

## REGOLAMENTO (CE) N. 1853/2003 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2003

## relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(4)</sup>, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 <sup>(6)</sup>.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento:

- 16 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 5 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 9 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 1 279 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 2 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 12 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 1 685 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

<sup>(5)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

*Articolo 2*

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 27 ottobre 2003;
- b) 10 novembre 2003;
- c) 24 novembre 2003;
- d) 8 dicembre 2003;

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

*Articolo 4*

L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

*Articolo 5*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione <sup>(1)</sup> tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> Direzione generale dell'Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —  
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos <sup>(1)</sup>	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter <sup>(1)</sup>	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse <sup>(1)</sup>	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα <sup>(1)</sup>	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products <sup>(1)</sup>	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits <sup>(1)</sup>	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti <sup>(1)</sup>	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten <sup>(1)</sup>	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos <sup>(1)</sup>	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet <sup>(1)</sup>	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter <sup>(1)</sup>	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	15,1
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	1 278,4
ITALIA	— Quarti posteriori	4,5
	— Quarti anteriori	8,2

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Kugel (INT 12)	1,7
ESPAÑA	— Lomo de intervención (INT 17)	11,9
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	3,0
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	0,4
	— Tranche d'intervention (INT 13)	0,2
	— Semelle d'intervention (INT 14)	0,5
	— Filet d'intervention (INT 15)	0,9
	— Rumsteck d'intervention (INT 16)	1 660,0
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	4,0
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	5,0
	— Jarret avant d'intervention (INT 21)	1,4
	— Épaule d'intervention (INT 22)	1,0
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	2,5
	— Avant d'intervention (INT 24)	6,0

<sup>(1)</sup> Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n.º 562/2000.

<sup>(2)</sup> Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.

<sup>(3)</sup> Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

<sup>(4)</sup> Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

<sup>(5)</sup> See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

<sup>(6)</sup> Voir annexes III et V du règlement (CE) n.º 562/2000.

<sup>(7)</sup> Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

<sup>(8)</sup> Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

<sup>(9)</sup> Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000.

<sup>(10)</sup> Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

<sup>(11)</sup> Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)  
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main  
Adickesallee 40  
D-60322 Frankfurt am Main  
Tel. (49-69) 15 64-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 15 64-790/985

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)  
Beneficencia, 8  
E-28005 Madrid  
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 347 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL  
80, avenue des Terroirs-de-France  
F-75607 Paris Cedex 12  
Téléphone: (33) 144 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33) 144 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. (39 06) 49 49 91; telex 61 30 03; telefax (39 06) 445 39 40/444 19 58

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2003

**relativa a un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili sostenuti ai fini dell'eradicazione dell'influenza aviaria in Belgio nel 2003**

[notificata con il numero C(2003) 3559]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2003/749/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, della stessa,

considerando quanto segue:

(1) Non appena confermata ufficialmente la presenza dell'influenza aviaria nel 2003, il Belgio ha riferito di aver immediatamente applicato le misure di vigilanza previste in presenza di focolai di tale malattia ai sensi della direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, onde poter ottenere un contributo finanziario comunitario per l'eradicazione della malattia conformemente alla decisione 90/424/CEE.

(2) L'influenza aviaria rappresenta un serio pericolo per gli allevamenti comunitari. Di conseguenza, per impedire la diffusione della malattia e contribuire alla sua eradicazione, la Comunità deve coprire parte delle spese ammissibili sostenute dal Belgio. È opportuno pertanto concedere al Belgio un contributo finanziario comunitario conformemente alle disposizioni della decisione 90/424/CEE a copertura dei costi relativi all'epidemia di influenza aviaria nel 2003.

(3) È necessario chiarire il concetto di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori» e quello di «costi di distruzione, pulizia, disinfezione e disinfestazione» utilizzati all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, nonché i concetti di «versamenti ragionevoli» e «versamenti giustificati» di cui alla presente decisione.

(4) Il 13 giugno 2003, il Belgio ha presentato delle tabelle in cui figura il valore di diversi tipi di pollame e uova. Sulla base di tali valori è determinato l'indennizzo accordabile ai proprietari. Essi possono essere regolarmente rivisti in funzione dell'andamento dei prezzi in Belgio e negli Stati membri vicini.

(5) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, le misure veterinarie e fitosanitarie adottate in conformità della normativa comunitaria devono essere finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 di detto regolamento.

(6) Vista la situazione di bilancio del fondo di emergenza in questa fase dell'esercizio 2003 e data l'incertezza quanto all'importo ammissibile finale necessario per risarcire i danni causati dalla malattia, il contributo finanziario va per il momento limitato a un anticipo che copra il 50 % dei costi ammissibili sostenuti per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

- (7) Il contributo finanziario comunitario va concesso a condizione che le misure previste siano state realizzate efficacemente e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite nella presente decisione.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Pagamento di un contributo finanziario della Comunità al Belgio

Il Belgio può ottenere un contributo finanziario comunitario a copertura del 50 % della spesa ammissibile per:

- a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento degli animali e la distruzione delle uova ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> nell'ambito delle misure obbligatorie di eradicazione di focolai di influenza aviaria nel 2003, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione;
- b) i costi di distruzione delle carcasse, delle uova, degli alimenti e delle attrezzature contaminate, nonché i costi di pulizia, disinfestazione e disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione.

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «indennizzo rapido e adeguato» significa pagamento, entro 90 giorni:
- dall'abbattimento degli animali, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato come definito nell'articolo 3, paragrafo 1,
  - dalla distruzione delle uova, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato come definito nell'articolo 3, paragrafo 1;
- b) «versamenti ragionevoli» significa versamenti per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi adeguati rispetto ai prezzi di mercato in vigore anteriormente al manifestarsi del focolaio di influenza aviaria;
- c) «versamenti giustificati» significa pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi di cui siano comprovati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio degli animali o con la distruzione delle uova, di cui all'articolo 1, lettera a).

#### Articolo 3

#### Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario della Comunità

1. La spesa ammissibile massima per l'indennizzo dei proprietari degli animali e delle uova è basata sulle cifre relative al valore di mercato dei diversi tipi di pollame e di uova, nei diversi stadi del loro ciclo di vita, indicato nelle tabelle presentate dal Belgio il 13 giugno 2003. Tuttavia, se gli indennizzi effettivamente pagati dal Belgio sono limitati a una parte di tali cifre, la spesa considerata ai fini di un indennizzo sarà calcolata sulla base di tale parte.

2. Su richiesta — debitamente giustificata — delle autorità belghe, si può decidere, in conformità della procedura stabilita all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE, di adeguare il calcolo della spesa ammissibile per tener conto dell'andamento degli indici dei prezzi relativi al pollame e alle uova in Belgio e negli Stati membri vicini.

3. Se il Belgio versa gli indennizzi di cui all'articolo 1, lettera a), dopo il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, nel modo seguente:

- del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 100 % per i pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova.

Tuttavia, la Commissione applicherà termini diversi e/o riduzioni inferiori o nulle se la gestione di certe misure risulta eccezionalmente complessa o se il Belgio presenta altre giustificazioni fondate.

4. I costi di cui all'articolo 1, lettera b), finanziabili mediante un contributo comunitario, sono unicamente quelli citati all'allegato III.

5. Dal calcolo del contributo finanziario comunitario sono esclusi:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) gli stipendi dei dipendenti pubblici;
- c) l'utilizzo di materiale pubblico diverso da materiale di consumo.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

*Articolo 4***Condizioni di pagamento e documenti giustificativi**

1. Fatti salvi i risultati di eventuali controlli previsti all'articolo 5, sarà versato un anticipo di 1 250 000 EUR sulla base dei documenti giustificativi presentati dal Belgio riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE.

2. Il saldo del contributo finanziario comunitario è fissato in conformità della procedura stabilita all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE sulla base dei seguenti elementi:

- a) una richiesta presentata conformemente agli allegati I bis, I ter e II entro i termini previsti al paragrafo 3;
- b) documenti dettagliati a conferma della cifra indicata nella richiesta di cui alla lettera a);
- c) risultati di eventuali controlli in loco effettuati dalla Commissione, quali previsti all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) e le informazioni commerciali pertinenti saranno resi disponibili per controlli in loco ad opera della Commissione.

3. La richiesta di cui al punto 2, lettera a), sarà presentata in formato elettronico conformemente:

- agli allegati I bis e I ter, entro 60 giorni di calendario dal completamento delle misure previste dalla decisione 2003/428/CE della Commissione <sup>(1)</sup> e

- all'allegato II, entro 6 mesi dalla data indicata al trattino precedente.

In caso di inosservanza di tali termini, il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo.

*Articolo 5***Controlli sul posto effettuati dalla Commissione**

La Commissione si riserva la facoltà di effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, per quanto riguarda l'attuazione delle misure di eradicazione dell'influenza aviaria e i relativi costi sostenuti.

*Articolo 6***Destinatario**

Il Regno del Belgio è il destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 12.6.2003, pag. 15.



## ALLEGATO II

**Richiesta di cui all'articolo 4**

«Altre spese» sostenute per l'azienda n. ... o elenco di aziende (eventualmente) (escluso l'indennizzo corrispondente al valore degli animali)	
Voce	Importo al netto dell'IVA
Abbattimento	
Distruzione di carcasse (trasporto e trattamento)	
Distruzione di uova (trasporto e trattamento)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Alimenti per animali (indennizzo e distruzione)	
Attrezzatura (indennizzo e distruzione)	
Totale	

## ALLEGATO III

**Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 5**

1. Costi per l'abbattimento degli animali:
  - a) retribuzioni e onorari del personale appositamente assunto per l'abbattimento;
  - b) materiali di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per l'abbattimento;
  - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali al luogo dell'abbattimento.
2. Costi relativi alla distruzione delle carcasse:
  - a) trattamento: trasporto delle carcasse allo stabilimento di deposito e alla sardigna, deposito delle carcasse, trattamento delle carcasse nella sardigna e distruzione delle farine;
  - b) interrimento: personale specificamente assunto, materiale appositamente noleggiato per trasportare e interrare le carcasse e i prodotti utilizzati per disinfettare il luogo dell'interrimento;
  - c) incenerimento: personale specificamente assunto, combustibili o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per disinfettare l'impianto di incenerimento.
3. Costi relativi alla distruzione delle uova: retribuzione e onorari del personale appositamente assunto, combustibili o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle uova e prodotti utilizzati per disinfettare il luogo della distruzione.
4. Costi relativi alla pulizia, disinfezione e disinfestazione delle aziende:
  - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
  - b) retribuzione e onorari del personale appositamente assunto.
5. Costi relativi alla distruzione degli alimenti contaminati:
  - a) indennizzo al prezzo di acquisto dei mangimi;
  - b) materiale appositamente noleggiato per il trasporto e la distruzione dei mangimi.
6. Costi legati all'indennizzo, al valore commerciale, dell'attrezzatura contaminata e della distruzione di tale attrezzatura. I costi di indennizzo per la ricostruzione o il rinnovo dei locali agricoli e i costi per l'infrastruttura non sono ammissibili.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 ottobre 2003**

**che modifica la decisione 88/234/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito**

[notificata con il numero C(2003) 3798]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/750/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 88/234/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/567/CE <sup>(4)</sup>, la Commissione ha autorizzato diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito.
- (2) Il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione domanda per ottenere l'autorizzazione ad impiegare un nuovo metodo per la classificazione delle carcasse di suino. Sono state fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3127/94 <sup>(6)</sup>. Dall'esame di tale domanda risulta che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione.
- (3) Nella stessa occasione, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di rimuovere l'apparecchio denominato «Ultra-Fom» dalla decisione 88/234/CEE in quanto tale dispositivo non è più utilizzato nel Regno Unito.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 88/234/CEE.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 88/234/CEE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
  - a) nel paragrafo 1, il quinto trattino è sostituito dal seguente:  
«— l'apparecchio denominato "Fully automatic ultrasonic carcass grading" (Autofom) e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 5 dell'allegato»;
  - b) il paragrafo 3 è eliminato.
- 2) Nell'allegato I, la parte 5 è sostituita dal testo nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 105 del 26.4.1988, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 215 del 20.8.1994, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43.

## ALLEGATO

## «PARTE 5

**Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)**

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato "Autofom Fully automatic ultrasonic carcass grading".
2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 16,2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.

I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso e della profondità muscolare.

I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un'unità centrale di elaborazione dei dati.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 108 singoli punti di misurazione, secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned}
 y = & 64,56076 - 0,011867 x_1 - 0,037750 x_2 - 0,013357 x_3 - 0,011163 x_4 - 0,021255 x_5 - 0,006461 x_6 - \\
 & 0,016539 x_7 - 0,026134 x_8 - 0,011734 x_9 - 0,010533 x_{10} - 0,021250 x_{11} - 0,011591 x_{12} - 0,023174 x_{13} - \\
 & 0,035567 x_{14} - 0,012220 x_{15} - 0,010566 x_{16} - 0,024556 x_{17} - 0,015644 x_{18} - 0,012601 x_{19} - 0,024600 x_{20} - \\
 & 0,011233 x_{21} - 0,010434 x_{22} - 0,022287 x_{23} - 0,015566 x_{24} + 0,003953 x_{25} + 0,004604 x_{26} + 0,004438 x_{27} + \\
 & 0,004865 x_{28} - 0,035444 x_{29} - 0,022043 x_{30} - 0,035690 x_{31} - 0,043143 x_{32} - 0,035588 x_{33} - 0,034093 x_{34} - \\
 & 0,037165 x_{35} - 0,027871 x_{36} - 0,029070 x_{37} - 0,028929 x_{38} - 0,028884 x_{39} - 0,028174 x_{40} - 0,023148 x_{41} - \\
 & 0,025299 x_{42} - 0,035816 x_{43} - 0,044413 x_{44} - 0,044408 x_{45} - 0,034309 x_{46} - 0,029252 x_{47} - 0,018420 x_{48} - \\
 & 0,008756 x_{49} - 0,012405 x_{50} - 0,016834 x_{51} - 0,019488 x_{52} - 0,021442 x_{53} - 0,023237 x_{54} - 0,022466 x_{55} - \\
 & 0,033462 x_{56} - 0,031548 x_{57} - 0,031020 x_{58} - 0,030049 x_{59} - 0,029518 x_{60} - 0,030063 x_{61} - 0,049797 x_{62} - \\
 & 0,050145 x_{63} - 0,049625 x_{64} - 0,049249 x_{65} - 0,047528 x_{66} - 0,045669 x_{67} - 0,026058 x_{68} - 0,025250 x_{69} - \\
 & 0,023297 x_{70} - 0,022976 x_{71} - 0,022032 x_{72} - 0,022040 x_{73} - 0,015719 x_{74} - 0,028318 x_{75} - 0,017586 x_{76} + \\
 & 0,007988 x_{77} + 0,008649 x_{78} + 0,009642 x_{79} + 0,009355 x_{80} + 0,008768 x_{81} + 0,006580 x_{82} + 0,005336 x_{83} + \\
 & 0,008744 x_{84} + 0,008690 x_{85} + 0,008155 x_{86} + 0,008398 x_{87} + 0,008496 x_{88} + 0,009162 x_{89} + 0,009559 x_{90} + \\
 & 0,009805 x_{91} + 0,009867 x_{92} + 0,009476 x_{93} + 0,008720 x_{94} + 0,008490 x_{95} + 0,008367 x_{96} + 0,008861 x_{97} + \\
 & 0,007226 x_{98} + 0,007774 x_{99} + 0,008204 x_{100} + 0,008142 x_{101} + 0,007890 x_{102} + 0,007522 x_{103} + 0,008219 x_{104} + \\
 & 0,007665 x_{105} + 0,005622 x_{106} + 0,008785 x_{107} + 0,008284 x_{108}
 \end{aligned}$$

dove:

y = percentuale stimata di carne magra della carcassa

$x_1, x_2 \dots x_{108}$  sono le variabili misurate dall'apparecchio Autofom.

4. La descrizione dei punti di misurazione e quella dei metodi statistici sono contenute nella parte II del protocollo del Regno Unito, presentato alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.»